



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE CARDIO-TORACICHE E  
RESPIRATORIE

Decreto prot. n. 15387 del 22.03.2016  
Repertorio n. 12/2016

Posizione : Segreteria Amministrativa Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie

Tit.1 – Cl. 13

Oggetto : bando di indizione delle elezioni delle rappresentanze degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento.

Allegati n.0

#### IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012 pubblicato in G.U.- serie generale- n. 59 del 10/03/2012 e succ. mod. ed integr.;

VISTO il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 58 del Regolamento Elettorale il quale prevede nella composizione del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero complessivamente corrispondente a quanto previsto dalla legislazione vigente, come di seguito ripartita:

- a) n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;
- b) n. 1 rappresentante degli iscritti a scuole di specializzazione attivate e coordinate dal Dipartimento;
- c) n. 1 rappresentante degli iscritti a dottorati di ricerca attivati e coordinati dal Dipartimento;
- d) una rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal Dipartimento;

CONSIDERATO che il predetto articolo prevede, altresì, che le rappresentanze di cui alla suindicate lettere b), c) e d) devono essere congiuntamente in misura non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Dipartimento e che al fine di garantire il rispetto di detta percentuale, qualora all'atto dell'indizione della procedura elettorale non risultino corsi di dottorato o di specializzazione attivi, la relativa rappresentanza sarà attribuita in aggiunta agli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale;

VISTO altresì l'art 60 che prevede, tra l'altro, che il provvedimento di indizione delle elezioni, emanato dal direttore del Dipartimento, contenga le disposizioni operative ed i requisiti necessari per la presentazione delle candidature nonché delle operazioni di voto;

VISTA la nota prot. n. 12706 del 10.03.2016 con la quale, in considerazione dello slittamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei Corso di Studio, approvato con delibera del Senato Accademico n.8/2015 e dell'imminente scadenza delle rappresentanze degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento, il Rettore in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Elettorale ha istituito il cd "Election day" invitando i Dipartimenti a procedere all'elezione dei rappresentati in seno ai Consigli di Dipartimento e ai Consigli di corso di studio in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al CNSU indette per i giorni 18 e 19 maggio 2016;

Seconda Università degli Studi di Napoli

Via Leonardo Bianchi

80131 - Napoli

T.: +39 081 7062634

F.: +39 081 3720510

E.: dip.scienzecardioraciche@unina2.it

www.dipcadioracicherespiratorie.unina2.it



RAVVISATA la necessità di dover procedere ad indire le elezioni per il rinnovo della suddetta rappresentanza;

## DECRETA

### **Art. 1** Indizione

Sono indette, per i giorni 18 e 19 maggio 2016 le elezioni per la designazione della sotto indicata rappresentanza, in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie:

- n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca;
- n. 1 rappresentante degli iscritti a scuole di specializzazione attivate e coordinate dal Dipartimento;
- n. 1 rappresentante degli iscritti a dottorati di ricerca attivati e coordinati dal Dipartimento;
- n. 5 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal Dipartimento;

Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento Elettorale, le predette rappresentanze durano in carica due anni. I rappresentanti sono rieleggibili una sola volta.

### **Art. 2** Svolgimento ed orario delle votazioni

Le votazioni avranno luogo il giorno 18 maggio 2016 dalle ore 9:00 alle ore 19.00 e il giorno 19 maggio 2016 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso il seggio elettorale all'uopo costituito con successivo provvedimento.

### **Art. 3** Elettorato attivo e passivo

- L'elettorato attivo spetta agli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal Dipartimento, e ai titolari di assegni di ricerca presso il Dipartimento alla data delle votazioni;
- L'elettorato passivo spetta agli studenti ed ai dottorandi (che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi dell'ateneo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della Legge 240/2010), agli iscritti alle Scuole di Specializzazione con sede presso il Dipartimento ed ai titolari di assegni di ricerca presso il Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni.

### **Art. 4** Liste elettorato attivo e passivo

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale, le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo saranno predisposte dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento (Ospedale Monaldi via L.Bianchi - Napoli) e messe a disposizione degli interessati presso la Segreteria medesima, nonché pubblicate, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, sul sito web del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo. Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, esclusi dalle liste, possono proporre ricorso in forma scritta entro dieci giorni dalla data della pubblicazione al Direttore del Dipartimento che deciderà entro i successivi cinque giorni.

### **Art. 5** Presentazioni delle candidature

- A) **Rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca, Scuole di Specializzazione e i titolari di assegni di ricerca.**



Ai sensi dell'art. 8, co, 13 del Regolamento Elettorale, per le suddette rappresentanze, fermo restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto, sono previste candidature individuali e si applica la procedura di cui all'art. 7 del Regolamento Elettorale. Le candidature vanno presentate sugli appositi modelli predisposti dal Dipartimento, sui quali indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, categoria di appartenenza; il modello va corredato da fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento. Ciascuna candidatura deve essere presentata presso la Segreteria del Dipartimento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, a partire dalle ore 9,00 del terzo giorno successivo alla data di emanazione del bando ed entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data medesima. La modulistica di cui sopra sarà in distribuzione presso la Segreteria del Dipartimento e disponibile sul sito web di Ateneo.

**B) Rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal Dipartimento.**

Ai sensi dell'art. 62 per le suddette rappresentanze il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità. Le candidature vanno presentate, con appositi modelli predisposti dal Dipartimento, secondo forme, modi e tempi stabiliti dall'art. 8 del Regolamento Elettorale. Le liste devono essere corredate dalle firme di almeno 20 elettori. Ciascuna lista e le dichiarazioni di candidatura devono essere presentate alla Segreteria del Dipartimento entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente bando dal presentatore della lista, che si identifica con lo studente, che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle liste dei candidati presentate. Il presentatore della lista può individuare, tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

**Art. 6 Appoggio alle liste**

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, le firme di sostegno alla lista devono essere apposte in presenza di una unità di personale tecnico-amministrativo presso la Segreteria del Dipartimento a decorrere dalle ore 9,00 del 22.04.2016 ed entro le ore 12:00 del 27.04.2016 esibendo un idoneo documento di riconoscimento. Ciascuno studente potrà appoggiare la presentazione di una sola lista.

**Art. 7 Fase di controllo**

Ai sensi dell'art. 8 co. 9 del Regolamento Elettorale, nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, la Segreteria del Dipartimento procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

Ai sensi dell'art 8 co. 11 del Regolamento Elettorale, "Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito delle liste, alla Commissione Elettorale Centrale che decide insindacabilmente entro i successivi tre giorni".

Nei sette giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione **delle candidature per gli iscritti ai dottorati di ricerca alle scuole di specializzazione ed i titolari di assegni di ricerca**, la Segreteria del Dipartimento procede alla verifica delle candidature presentate (art. 7 co. 5 del Regolamento Elettorale).

Ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento Elettorale "Avverso errori od omissioni negli elenchi delle candidature, di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di



deposito degli elenchi, alla commissione elettorale centrale o Segreteria del Dipartimento che decide insindacabilmente entro le successive 24 ore".

Esaurita la fase del controllo, la Segreteria del Dipartimento deposita agli atti il relativo verbale e provvede all'affissione all'albo di Dipartimento, sul sito internet del Dipartimento ed, in tempi congrui, sul sito web dell'Ateneo, delle liste dei candidati.

#### **Art. 8** Operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Elettorale, al quale si rimanda. In particolare sono ammessi a votare coloro che presentano un documento di riconoscimento munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che risultano inseriti nelle liste dei votanti.

Ogni avente diritto può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei nominativi da designare, e pertanto:

- a) per la designazione dei n. 5 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal Dipartimento si potrà esprimere al massimo n.2 preferenze.
- b) per la designazione di n. 1 iscritto ai dottorati di ricerca, di n. 1 iscritto alle scuole di specializzazione e di n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca si potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna categoria.

#### **Art. 9** Validità delle elezioni

Ai sensi dell'art 14 del Regolamento Elettorale, la votazione, relativa a ciascuna elezione, è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto. Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

#### **Art. 10** Proclamazione e nomina degli eletti

A conclusione delle operazioni di riscontro e scrutinio, si procede alla proclamazione e nomina degli eletti secondo la seguente procedura.

**Per la votazione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio (lauree e lauree magistrali) attivati e coordinati dal Dipartimento (art. 17 co. 2 del Regolamento Elettorale):**

- 1) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; a parità di lista si procede al sorteggio;
- 2) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- 3) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- 4) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- 5) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di età.

**Per la votazione degli iscritti ai dottorati di ricerca alle scuole di specializzazione e i titolari di assegni di ricerca (art. 17 co. 1 del Regolamento Elettorale)** si perviene alla proclamazione degli eletti attraverso la seguente procedura:

- 1) sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti;



SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

**DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE CARDIO-TORACICHE E  
RESPIRATORIE**

2) a parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo/categoria e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

Ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Segreteria del Dipartimento, proclamerà gli eletti delle componenti elettive del Consiglio del Dipartimento.

La Segreteria del Dipartimento provvederà alla pubblicazione dell'esito della proclamazione all'albo della propria struttura, sul sito internet del Dipartimento e, in tempi congrui, sul sito internet dell'Ateneo. Avverso le decisioni del Direttore del Dipartimento i legittimati attivi possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali. La Commissione Elettorale Centrale decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

Entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento provvede con apposito provvedimento alla nomina dei proclamati eletti.

**Art. 12** Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Decreto, si rinvia alle disposizioni regolamentari vigenti.

**Art. 13** Disposizioni finali

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Dipartimento, nonché pubblicato sul sito web dell'Ateneo.



IL DIRETTORE  
Prof. Paolo Golino